SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 1732-C)

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE COLELLA)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC e aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali di concerto col Ministro del Tesoro

(V. Stampato n. 1732)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 giugno 1986 (V. Stampato Camera n. **3881**)

modificato dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 novembre 1986

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge n. 1732, relativo alla ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, delle obbligazioni emesse dall'EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema (EAGC), torna all'esame in un testo parzialmente modificato rispetto alla versione già approvata in prima lettura.

In sede di esame presso la V Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento, che ha approvato il provvedimento con la procedura deliberante, è stato infatti introdotto un articolo aggiuntivo che prevede il conferimento di 37 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il 1987.

L'apporto dello Stato al fondo di dotazione di tale Ente si rende necessario per conferire ad esso un supporto finanziario sufficientemente adeguato per consentire all'Ente di proseguire l'attività di rilancio della presenza pubblica nel settore cinematografico, che aveva risentito, anche sotto il profilo dell'andamento gestionale, della crisi generale attraversata da quel settore.

Il nuovo assetto organizzativo dell'Ente che si è determinato, dopo il superamento di un lungo periodo di gestione commissariale, sia attraverso l'approvazione di un nuovo ordinamento statutario nel 1984, sia con la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, dovrebbe contribuire ad imprimere maggiore operatività e dinamismo all'attività dell'Ente cinema e recuperare criteri di maggiore economicità nella gestione.

Il rientro in una logica di mercato, nonchè la destinazione dei fondi di dotazione apportati dall'azionista pubblico per finalità di investimento e non a copertura di oneri impropri, come pure si è verificato in passato in particolari settori delle partecipazioni statali (o per una maggiore fragilità strutturale di taluni comparti o in ottemperanza a direttive politico-amministrative volte ad assicurare comunque una presenza pubblica in determinati comparti sia a fini strategici che di difesa dei livelli occupazionali), costituisce uno dei punti di approdo delle riflessioni da tempo avviate sull'assetto del sistema delle partecipazioni statali e di cui si è avuta un'ampia eco nel corso dell'indagine conoscitiva recentemente conclusa su questo argomento presso la Commissione bilancio del Senato.

Proprio in questi giorni presso la apposita Commissione bicamerale per la ristrutturazione e riconversione industriale è stato esaminato il programma pluriennale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema; il predetto programma conferma che da parte dell'Ente è stato avviato un piano di investimento e di ammodernamento delle strutture che dovrebbe procedere unitamente ad un processo di risanamento finanziario, rendendo così possibile un incremento complessivo delle linee di produzione sulle quali è impegnato l'Ente.

Nel complesso quindi non si può che confermare un giudizio positivo in ordine all'importanza strategica ed al ruolo che l'operatore pubblico è chiamato a svolgere in un settore così rilevante, anche per i profili sociali e strutturali.

Sotto il profilo finanziario sostanziale non sussistono problemi di copertura, dal momento che l'accantonamento di fondo speciale utilizzato, relativo al 1987, presenta disponibilità adeguate.

La formulazione della clausola di copertura si spiega in considerazione del fatto che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 1987 l'Assemblea della Camera dei deputati aveva ritenuto di sopprimere dall'articolato un comma specifico, proposto dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, che assegnava direttamente all'EAGC risorse finanziarie per 40 miliardi; la Commissione bilancio della Camera ha ritenuto quindi di introdurre tale stanziamento nel provvedimento concernen-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te l'ammissione di diritto alle quotazioni di Borsa delle obbligazioni emesse dall'EFIM e dall'EAGC, allo scopo di consentire un iter il più sollecito possibile per queste misure, ipotizzando una loro approvazione definitiva anteriore all'inizio in Senato della « sessione di bilancio » 1986.

Questa circostanza dà ragione della formulazione della clausola di copertura che, comunque, sotto il profilo sostanziale è pienamente valida.

Tenuto conto quindi del dibattito svoltosi e delle considerazioni in precedenza espresse, sia pure in estrema sintesi, è opportuno che questo ramo del Parlamento approvi rapidamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

COLELLA, relatore

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ammissione di dir'tto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC

Art. 1.

- 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1176, e dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, è aggiunto il seguente:
- « Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC e aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

- 1. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 37 miliardi per l'anno 1987.
- 2. All'onere di 37 miliardi di lire per l'anno 1987 derivante dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando parzialmente la quota 1987 dell'apposito accantonamento.

Art. 3.

Identico.